

Informativa per la clientela di studio

N. 123 del 18.09.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Responsabilità appalti: novità della L. 98/2013 (conv. Decreto fare)

Con **L. n.98 del 9 agosto 2013**, pubblicata nella G.U. n.194 del 20 agosto, S.O. n.63, ed entrata in vigore lo stesso giorno, **è stato convertito il primo vero intervento di indirizzo del nuovo Governo, il D.L. n.69/13, soprannominato "decreto del Fare".**

Tra i diversi interventi, spicca per importanza l'abrogazione della responsabilità solidale Iva negli appalti. Tale disciplina ha avuto un'evoluzione piuttosto travagliata, soprattutto nelle more della conversione e non è difficile attendersi ulteriori interventi nel prossimo futuro.

Con la L. 98/2013 viene parzialmente abrogato quanto previsto dal D.L. n.83/12 in tema di responsabilità solidale nei contratti di appalto. Era stato modificato integralmente il co.28 dell'art.35 del D.L. n.223/06, stabilendo che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito di rapporto di subappalto.

Grazie al c.d. decreto del fare, convertito in L.98/2013, a decorrere dal 22 giugno 2013 **viene meno la responsabilità per quanto riguarda l'Iva, mentre resta ferma quella in materia di ritenute.**

In sede di conversione si era parlato dell'introduzione del DURT, adempimento che non compare nel provvedimento definitivamente approvato.

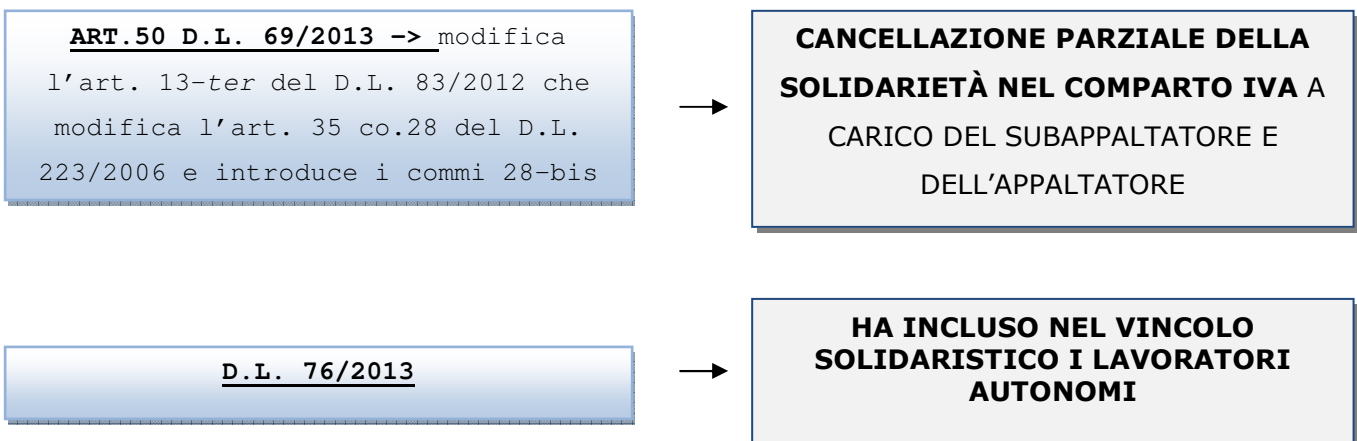
Premessa

Il vincolo che obbliga **l'appaltatore e il subappaltatore** (e dal punto di vista lavoristico anche il committente imprenditore) negli appalti di opere o di servizi, a **rispondere in solido dei versamenti dovuti** sul piano fiscale e contributivo è il risultato delle novità introdotte dai recenti provvedimenti:

- D.L. n. 69/2013 del 22 giugno 2013, conv. dalla L. 98/2013;
- D.L. n.76/2013, conv. dalla L. n.99/2013.

Infatti:

- da un lato l'art.50 del D.L. 69/2013 (Decreto del fare) ha modificato l'art. 35 comma 28 del D.L. 223/2006, semplificando il regime della responsabilità solidale in campo fiscale, con la **cancellazione parziale della solidarietà nel comparto IVA** a carico del subappaltatore e dell'appaltatore;
- dall'altro il D.L. 76/2013 **ha incluso nel vincolo solidaristico i lavoratori autonomi** e ha limitato il potere regolatorio affidato dalla L.92/2012 ai CNL.



La responsabilità solidale in ambito fiscale

La **solidarietà fiscale** riguarda:

- i pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012;
- relativamente ai contratti di appalto e di subappalto stipulati e/o rinnovati dal 12 agosto 2012 in avanti.

La normativa sulla solidarietà passiva tributaria negli appalti e subappalti è entrata in vigore il 12 agosto 2012, coinvolgendo i soggetti che avevano sottoscritto o rinnovato un contratto di appalto a partire da quella data, in aggiunta alla solidarietà retributiva e contributiva prevista dall'articolo 29 della Legge Biagi.

Dal 22 giugno 2013 è previsto che, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo, del versamento all'erario delle **ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente** dovute, ma non più del versamento dell'Iva.

La novità, nonostante abbia limitato i confini della responsabilità, non ha tuttavia inciso sul sistema dei controlli disposto dal D.L. 83/2012 (convertito dalla Legge 134/2012), con le misure previste dall'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. 223/2006. I **soggetti coinvolti negli appalti**

devono quindi continuare ad attenersi al sistema di verifica già in vigore, mettendo in piedi tutti i rimedi a loro disposizione.

Il D.L. 223/2006 prevede un diverso grado di responsabilità e di rischio economico rispettivamente per:

- **committente;**
- **appaltatore** nei confronti del subappaltatore.

Nel quadro attuale, l'appaltatore si trova nella posizione di coobbligato in solido con il subappaltatore, che è il debitore principale, per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute da quest'ultimo, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto e nel limite del corrispettivo dovuto, che non può quindi eccedere l'importo che l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore.

Il committente, dal canto suo, pur non essendo chiamato a rispondere per il debito erariale, deve pagare il corrispettivo all'appaltatore solo dopo aver verificato che gli adempimenti degli obblighi tributari già scaduti, relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente a carico dall'intera filiera dell'appalto, sono stati eseguiti correttamente. Nel caso in cui questi paghi il compenso senza aver prima controllato la regolarità dei versamenti, è soggetto a una **sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.**

RESPONSABILITÀ FISCALE IN TEMA DI APPALTI

art. 35 co.28 del D.L. 223/2006 e commi 28-bis e 28-ter (così come modificato dall'art. 13-ter del D.L. 83/2012 e art.50 D.L. 69/2013)



appaltatore = coobbligato in solido con il subappaltatore (debitore principale) per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute da quest'ultimo;

committente -> deve pagare il corrispettivo all'appaltatore solo dopo aver verificato che gli adempimenti degli obblighi tributari già scaduti (ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente); se paga il compenso senza aver prima controllato la regolarità dei versamenti -> **sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.**

Chi deve applicare la disciplina solidaristica

Le regole sulla solidarietà fiscale si applicano a:

- **soggetti Ires** – che svolgano o meno attività commerciale – lo Stato e gli altri enti pubblici;
- **soggetti Irpef** che esercitano abitualmente **attività d'impresa, arte o professione**, con conseguente apertura della posizione Iva.

Sono invece esclusi dalla solidarietà fiscale:

- le stazioni appaltanti (articolo 3 del decreto legislativo 163/2006);
- le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva;
- il condominio, perché non riconducibile fra i soggetti individuati dagli artt. 73 e 74 del Tuir.

Le verifiche per escludere la responsabilità

Come devono procedere appaltatore e committente per verificare il puntuale pagamento degli obblighi tributari? Senza dimenticare i risvolti nell'ambito lavoristico, entrambi devono:

- farsi rilasciare **un'asseverazione predisposta dai soggetti abilitati**, che attesti il corretto versamento delle ritenute fiscali inerenti il lavoro dipendente;
- in alternativa, l'Agenzia delle Entrate ritiene valida anche una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (circolare 40/E/2012), resa in base al D.P.R. 445/2000, con cui l'appaltatore-subappaltatore attesta l'effettivo adempimento dei versamenti.

La dichiarazione sostitutiva deve essere dettagliata e, in particolare, deve indicare:

- il **periodo** nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state **versate**, tramite scomputo totale o parziale;
- gli **estremi del modello F24**, con il quale sono stati effettuati i versamenti delle ritenute non scomputate;
- **l'affermazione che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto** per il quale la dichiarazione è rilasciata;
- il committente imprenditore/appaltatore, per verificare il regolare versamento della contribuzione e dei premi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore, può farsi esibire da questi ultimi il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, che consiste nell'attestazione dell'assolvimento dei suddetti obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile. Il Durc va richiesto con procedura telematica e contiene il risultato delle verifiche effettuate parallelamente dai tre enti.

LA DOCUMENTAZIONE DA RACCOGLIERE PER EVITARE LA RESPONSABILITÀ	
L'appaltatore dal sub appaltatore e il committente dall'appaltatore devono farsi rilasciare:	
L'ASSEVERAZIONE	Per i soggetti ai quali si applica la solidarietà fiscale, il coinvolgimento è escluso se l'appaltatore/committente acquisisce un'asseverazione rilasciata dai professionisti abilitati o dai Caf imprese, che <u>attesti la regolarità dei versamenti all'erario delle ritenute fiscali</u> sui redditi da lavoro dipendente effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e/o subappalto, i cui termini sono scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.
L'AUTOCERTIFICAZIONE	In alternativa all'asseverazione, è valida anche un'autocertificazione resa in base al D.P.R. 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.
IL RILASCIO DEL DURC	Il committente imprenditore/appaltatore, per verificare il regolare versamento della contribuzione e dei premi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore, può farsi esibire da questi ultimi il documento unico di regolarità contributiva, che consiste <u>nell'attestazione dell'assolvimento dei suddetti obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.</u> Il Durc va richiesto con procedura telematica e contiene il risultato delle verifiche effettuate parallelamente dai tre enti.

La circolare 2/E/2013 ha precisato che, in caso di più contratti tra le stesse parti, la certificazione può essere rilasciata in **modo unitario** e può essere fornita anche **con cadenza periodica**, purché, al momento del pagamento, si attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute.

Si riporta di seguito un fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione, semplificata e limitata al versamento delle ritenute:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a (....) il, residente in (....) Via n., in qualità di della ditta avente sede legale a (....) in Via n., Partita Iva, consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il DPR n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del D.L. n. 83/2012 e dall'art.50 del D.L. n.69/2013, che per, le seguenti fatture emesse:

- n. del
- n. del
- n. del

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con la Società, con sede a (....), in Via n., C.F. e P. Iva n.,

Versamento delle ritenute sui redditi da lav. dipendente

In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell'ambito del contratto di cui sopra, tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro) sono state versate come segue:

- Modello F24 presentato in data con il n. di protocollo di importo pari ad Euro (in caso di più modelli proseguire sul retro);
- tali ritenute non sono state versate perché:
- non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;
- il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;
- le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti.

Si allega copia del documento di identità.

Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 